

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CALIPSO"

Art. 1. E' costituita l'Associazione Culturale "Calipso", libera associazione, di fatto apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. L'Associazione ha sede in Fiumicino Via Domenico Siciliani n. 1 e costituisce il domicilio legale di tutti gli associati per ogni rapporto con l'Associazione. Il trasferimento della sede non comporta la modifica dell'atto costitutivo e potrà essere trasferita a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci. Potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, etc., sia in Italia che all'Estero.

Art. 3. L'Associazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo di un turismo sostenibile, solidale, consapevole, etico e responsabile, atto a creare occasioni di incontro, socializzazione, arricchimento culturale e integrazione Sociale, attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse del territorio, quali natura, tradizioni, storia, arte, archeologia, musica, cultura, spettacoli teatrali ed enogastronomia.

Al fine di perseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà:

- ideare, organizzare e promuovere incontri, dibattiti, conferenze, appuntamenti culturali, visite guidate, escursioni, viaggi, corsi e attività didattiche (rivolte anche ai minori), con il fine precipuo di contribuire alla conoscenza del patrimonio storico-artistico e naturalistico del nostro territorio;
- organizzare congressi, workshop, meetings, presentazioni, eventi speciali, progettare ed organizzare seminari, consulenze e corsi di formazione – sia frontali che in modalità *on line* – rivolti soprattutto allo sviluppo della cultura d'impresa, in campo turistico e commerciale, così come alla formazione e qualificazione delle figure specializzate per il settore, prevedendo sin d'ora il possibile accreditamento della Associazione a fini formativi;
- pubblicare per i Soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video;
- organizzare incontri tra Soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione;
- partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché ideare, sviluppare e fare promozione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di iniziative quali: convegni, mostre, escursioni, spettacoli pubblici, spettacoli teatrali, spettacoli musicali e di danza, sagre e feste regionali, festività religiose, manifestazioni culturali, sportive, naturalistiche;
- creare le condizioni e i presupposti per lo sviluppo di nuove forme di turismo culturale, intercettando nuove quote di mercato turistico e identificando quegli interessi di nicchia – connubio tra arte e bicicletta, cultura e divertimento, ecoturismo - come elementi di promozione sostenibile del territorio;
- stipulare convenzioni con realtà economiche e culturali locali per richiedere o stabilire, attraverso gruppi di acquisto o fidelity cards, tariffe agevolate che favoriscano i servizi e tutto quanto risulti utile agli scopi dell'Associazione e dei suoi membri;
- ottenere attraverso specifici progetti di interessi per l'Associazione finanziamenti locali, regionali, nazionali o europei, partecipare a bandi pubblici o privati;
- attuare ogni altra iniziativa o attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Art. 4. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri Soci, ai quali possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Nella realizzazione dei propri scopi, l'Associazione utilizzerà le risorse economiche di cui al successivo art. 9.

5. L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti e altri organismi. I Soci si distinguono in fondatori ed ordinari.
- I Soci Fondatori sono i soggetti che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione;
 - i Soci Ordinari sono i soggetti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo, previo parere della maggioranza dei Soci Fondatori. La qualità di Socio non è trasferibile e si perde per dimissioni, decesso, mancato versamento della quota annuale o indegnità. Il provvedimento di radiazione per indegnità di un Socio deve essere deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci. Il provvedimento dovrà essere menzionato nell'ordine del giorno e comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r. L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità di iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato. La quota associativa e i contributi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre la facoltà di nominare Soci onorari, intendendosi per tali i soggetti che, per particolare valenza o possibilità di contribuzione professionale, vengano invitati dal Consiglio Direttivo ad associarsi per contribuire alle attività dell'Associazione. I Soci onorari eventualmente ammessi non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto in Assemblea. Essi verranno comunque tenuti al corrente dell'attività Sociale.
6. L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.
7. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme dell'Atto Costitutivo, del presente statuto nonché le deliberazioni ed i regolamenti assunti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. Il mancato versamento della quota associativa annuale produrrà *ipso iure* la decadenza di qualifica di Socio.
8. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
9. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- a. versamenti effettuati dai fondatori;
 - b. quote associative annuali degli associati;
 - c. contributi erogati dagli aderenti all'Associazione, dallo Stato, Regioni, enti locali, altri enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
 - d. contributi, donazioni, lasciti e erogazioni effettuate comunque a titolo di liberalità da parte degli aderenti all'Associazione, enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche;
 - e. beni immobili e mobili, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
10. L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali, con espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L. 11. L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L. 12. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L. 13. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione, è composta da tutti i Soci e si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa delega e ciascun Socio può ricevere al massimo 5 deleghe. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno i 2/3 degli associati. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza più uno dei Soci Ordinari e la totalità del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti, ma comunque con la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- approva il programma delle attività relativo all'esercizio annuale successivo;
- approva i regolamenti interni.
- elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;

L. 14. L'Assemblea straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dei Soci Onorari, sia in prima che in seconda convocazione e delibera col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, la scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, con relativa messa in liquidazione e nomina di un liquidatore.

L. 15. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione. È composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. All'atto dell'elezione provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori firmatari dell'atto costitutivo. In caso di dimissioni da parte dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

L. 16. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al programma delle attività. Inoltre la convocazione del Consiglio Direttivo può essere indetta:

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- a seguito di richiesta motivata e scritta di almeno il 2/3 dei Soci.



Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei Soci. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- elaborazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
- ammissione dei nuovi soci ed esclusione dei vecchi soci;
- definizione della quota associativa annuale, sulla base del programma di attività previsto per l'anno successivo;
- formalizzazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro Soci, nonché le scritture e i registri previsti dalla Legge 398/1991, come modificato dall'art. 9-bis Legge 66/92, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Art. 18. Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea dei Soci scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo. La durata della sua carica è di tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; ha i poteri di ordinaria amministrazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi. Può conferire ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di temporaneo impedimento o di dimissioni del Presidente e fino a nuova elezione, i suoi compiti verranno esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede affinché vengano perseguite le finalità dell'Associazione. Inoltre il Presidente cura e vigila di cui all'art. 17 che potranno essere in ogni momento consultabili dai Soci, previa richiesta. Il Presidente ha anche la funzione di Tesoriere e custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa, tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente, mediante verbale con delega scritta ha la facoltà di delegare i compiti di cui sopra. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio Direttivo di cui fanno parte e possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino a nuova nomina.

Art. 19. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei 2/3 degli associati, in regola con la quota associativa. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'ente, dopo la liquidazione, deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci con cariche elettive o con deleghe compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate o successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 21. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Nicola Leone

Giuliana Chiarinelli

Anna Maria Maggi



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma - 7^a Circolazione
Registrato in data 06-03-15 Serie 3 901
Versato € 200,00 (Euro) n. 200,00
IL DIRETTORE